

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA CONSORTILE N.14 DEL 15/12/2025

**OGGETTO:
 APPROVAZIONE DEL PIANO PROGRAMMA 2026-2028.**

L'anno duemilaventicinque addì quindici del mese di dicembre alle ore diciotto e minuti trenta presso la Sala delle Conferenze "Cap. L. Scimè" del Comune di Mondovì, C.so Statuto, n.11/D, regolarmente convocata con avvisi scritti, e recapitati a norma di legge, ai sensi dell'art.9 dello Statuto, si è riunita in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di seconda convocazione l'Assemblea del C.S.S.M..

All'appello risultano presenti:

Comune di:		Q.	Pres.	Comune di:		Q.	Pres.
Bastia Mondovì	VIVALDA Giuseppina	10	Sì	Mondovì	BOTTO Francesca	389	Sì
Belvedere Langhe	CARTOSIO Biagina	5	No	Montaldo Mondovì	BALBO Giovanni	8	No
Bonvicino	MONDONE Giuseppe	2	No	Niella Tanaro	GARRA Michela	15	Sì
Briaglia	MICELI Giacomo	5	No	Pamparato	BORGNA Franco	5	No
Carrù	SCHELLINO Nicola	68	Sì	Pianfei	BRAGUZZI Simone	33	Sì
Clavesana	TERRENO Bruno	12	No	Piozzo	ROMANISIO Michela	15	Sì
Dogliani	RAVIOLA Claudio	73	Sì	Roburent	GALLIANO Wilma	7	Sì
Farigliano	GIACHELLO Marco	25	Sì	Rocca Dè Baldi	PORFIDO Alfonso	24	No
Frabosa Soprana	PEIRANO Aldo Matteo	11	Sì	Roccaforte	BOTTERO Simona	29	Sì
Frabosa Sottana	BERTOLINO Adriano	23	Sì	San Michele	PEIRANO Marina	31	Sì
Lequio Tanaro	TROSSARELLO Giuseppe	11	No	Somano	DROCCO Alessandro	5	No
Magliano Alpi	BAILLO Marco	33	No	Torre Mondovì	PIOVANO Simona	7	Sì
Monastero di Vasco	BOSIO Franco	19	No	Vicoforte	GASCO Gian Pietro	45	Sì
Monasterolo Casotto	ROMERO Adelia	1	Sì	Villanova Mondovì	BRUNO Vanna Susi	89	Sì
Totale Quote: 871 Totale assenti: 11							

Assiste alla seduta, in qualità di Segretario del C.S.S.M., Dott. Bruno ARMONE CARUSO.

Partecipano alla riunione, senza diritto di voto, il Presidente Avv. Luca BORSARELLI e il Direttore del Consorzio Dott. Valerio Giovanni LANTERO.

Presiede la seduta il Presidente dell'Assemblea Avv. Nicola SCHELLINO.

CONSORZIO PER I SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DEL MONREGALESE (C.S.S.M)
Mondovì

IL PRESIDENTE

- constatata, ai sensi dell'art.9 dello Statuto, la sussistenza del numero legale valido per deliberare passa all'esame del terzo argomento posto all'ordine del giorno:

3) APPROVAZIONE DEL PIANO PROGRAMMA 2026-2028.

L'ASSEMBLEA CONSORTILE

Premesso che il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. all'art. 2, comma 2, recita "Le norme sugli enti locali previste dal presente testo unico si applicano altresì, salvo diverse disposizioni, ai Consorzi cui partecipano enti locali, con esclusione di quelli che gestiscono attività aventi rilevanza economica ed imprenditoriale e, ove previsto dallo statuto, dei consorzi per la gestione dei servizi sociali;

Dato atto che il Consorzio è Ente strumentale degli Enti Locali associati per la programmazione e la gestione di servizi sociali, con personalità giuridica pubblica ed è dotato di piena autonomia gestionale, funzionale ed organizzativa;

Dato atto che l'articolo 3 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le amministrazioni pubbliche territoriali e i loro enti strumentali in contabilità finanziaria conformino la propria gestione a regole contabili uniformi definite sotto forma di principi contabili generali e di principi contabili applicati;

Richiamato, altresì, il D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42." che al punto 4.3 "Gli strumenti della programmazione degli enti strumentali" dell'Allegato A/1 "Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio" così recita:

"Le regioni, le province e i comuni definiscono gli strumenti della programmazione dei propri organismi e enti strumentali (esclusi gli enti sanitari soggetti al titolo secondo del presente decreto), in coerenza con il presente principio e con le disposizioni del Decreto Legislativo n. 118.

Gli enti territoriali definiscono gli indirizzi strategici ed operativi dei loro organismi strumentali nel DEFR (le regioni) o nel DUP (gli enti locali) e possono prevedere che i loro organismi strumentali non predispongano un apposito documento di programmazione:

Costituiscono strumenti della programmazione degli enti strumentali in contabilità finanziaria:

- a) il Piano delle attività o Piano Programma, di durata almeno triennale, definito in coerenza con le indicazioni dell'ente capogruppo;*
- b) il bilancio di previsione, almeno triennale, predisposto secondo la scheda di cui all'allegato 9;*
- c) il PEG, cui sono allegati, nel rispetto dello schema indicato nell'allegato 12, il prospetto delle previsioni di entrata per titoli, tipologie e categorie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione ed il prospetto delle previsioni dispensa per missioni, programmi e macroaggregati per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;*
- d) le variazioni di Bilancio;*
- e) il piano degli indicatori di bilancio";*

Precisato che il principio contabile sopra citato non definisce la struttura del piano programma ma prevede che tale documento sia definito in coerenza con il principio contabile e con le indicazioni dell'ente capogruppo;

Considerato che nel C.S.S.M. non è presente un "Comune Capogruppo" che possa fornire a monte gli indirizzi per la redazione del Piano Programma, ma che è l'Assemblea Consortile, quale organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo, ad avere competenza sugli atti fondamentali dell'Ente e, pertanto, può adottare lo schema di Piano Programma che sarà successivamente approvato unitamente allo schema di bilancio di previsione finanziario;

Rilevato, inoltre, che il principio contabile non definisce una tempistica per la definizione del Piano Programma e che pertanto tale tempistica è stata definita nel regolamento di contabilità con deliberazione dell'Assemblea consortile n. 27 in data 27.11.2024, "La proposta di Piano Programma viene formulata dal Consiglio di Amministrazione tenuto conto degli eventuali atti d'indirizzo approvati dall'Assemblea, unitamente alla proposta di bilancio di previsione" e che "Il Piano programma è approvato dall'Assemblea consortile unitamente al bilancio finanziario entro il termine previsto per l'approvazione dello stesso";

Richiamato, in particolare, il vigente Regolamento di Contabilità, il quale dispone che "Il Piano Programma rappresenta il principale documento di programmazione del Consorzio";

Il Piano Programma deve:

- Avere un orizzonte temporale almeno triennale ed essere collegato al bilancio di previsione;
- Avere una struttura ed un contenuto articolati per programmi e missioni;
- Effettuare l'analisi del contesto esterno ed interno, evidenziando le caratteristiche del territorio e della situazione socio-economica in cui opera l'Ente;
- Contenere una valutazione generale dei flussi finanziari di entrata e delle principali variabili che caratterizzano la gestione economico-finanziaria dell'Ente;
- Prevedere una sezione dedicata all'esplicitazione degli obiettivi che caratterizzano la programmazione del triennio, raccordata con la struttura del bilancio per missioni e programmi in cui è articolato il bilancio dell'ente;
- Contenere una sezione dedicata agli strumenti di programmazione di settore pertinenti.";

Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 56 del 24.11.2025 avente ad oggetto "Proposta piano programma 2026-2028. Approvazione.";

Dato atto che nel piano programma, nelle parti relative ai dati del territorio, della popolazione, delle attività e dei servizi erogati, nonché per il conteggio della contribuzione a carico dei Comuni, sono stati utilizzati i dati della popolazione al 31.12 del secondo anno antecedente il bilancio triennale, facendo coincidere tutti i dati alla data di scadenza del termine ordinario (31.12) per l'approvazione dei documenti di programmazione per il triennio successivo, al fine di migliorare l'operatività nel reperimento dei dati ed evitare conguagli;

Richiamato l'art. 6 comma 3 della "Convenzione del Consorzio per i Servizi Socio-Assistenziali del Monregalese (C.S.S.M.)" che recita "*L'aggiornamento delle quote dovrà essere deliberato dall'Assemblea in conseguenza delle variazioni demografiche degli enti aderenti a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo*";

Ritenuto utilizzare per l'aggiornamento delle quote di partecipazione di cui al sopra richiamato art. 6 della Convenzione, i dati della popolazione al 31.12 del secondo anno antecedente il bilancio triennale, in analogia a quelli utilizzati per il conteggio della contribuzione a carico dei Comuni;

Richiamato il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e s.m.i.;

Richiamato, in particolare, l’articolo 1 il quale prevede che “Al fine di consentire il consolidamento ed il monitoraggio dei conti pubblici, nonché il miglioramento della raccordabilità dei conti delle amministrazioni pubbliche con il Sistema europeo dei conti nazionali nell’ambito delle rappresentazioni contabili, le amministrazioni di cui all’articolo 2, adottano il piano dei conti integrato di cui all’allegato n. 6, raccordato al piano dei conti di cui all’art. 4, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91.”;

Visto l’art. 57, comma 2bis, del DL. 26 ottobre 2019, n. 124 convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, recita testualmente: “2. *A decorrere dall’anno 2020, alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano, agli enti locali e ai loro organismi e enti strumentali come definiti dall’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché ai loro enti strumentali in forma societaria, cessano di applicarsi le norme in materia di contenimento e di riduzione della spesa per formazione di cui all’articolo 6, comma 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.*”;

Visto l’art. 37, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. che recita “Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti:

- a) adottano il programma triennale dei lavori pubblici e il programma triennale degli acquisti di beni e servizi. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme della programmazione economico-finanziaria e i principi contabili;
- b) approvano l’elenco annuale che indica i lavori da avviare nella prima annualità e specifica per ogni opera la fonte di finanziamento, stanziata nello stato di previsione o nel bilancio o comunque disponibile.”;

Dato atto che il programma triennale di acquisti di forniture e servizi ed i relativi aggiornamenti annuali riguardano gli acquisti di forniture e servizi di importo stimato pari o superiore a 140.000,00 Euro, lasciando alle Amministrazioni aggiudicatrici la facoltà di includere nei programmi anche interventi o acquisti di importo inferiore alla soglia sopra indicata;

Dato atto che in attuazione del comma 8 dell’art. 21 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. è stato emanato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il Decreto n. 14/2018 avente ad oggetto: “Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali ed aggiornamenti annuali”, da applicarsi anche per la programmazione 2025/2027”;

Preso atto che è stato pertanto predisposto il “Programma Triennale degli Acquisti di Forniture e Servizi 2026-2028”, redatto utilizzando gli schemi-tipo di cui all’allegato II del D.M. 14/2018;

Richiamato l’art. 3, comma 55 della Legge n. 244/2007 che prevede l’approvazione da parte del Consiglio Comunale, e pertanto da parte dell’Assemblea Consortile nella fattispecie del C.S.S.M., di un programma del conferimento di incarichi di collaborazione autonoma;

Preso atto che è stato predisposto il Programma triennale 2026-2028 di affidamento di incarichi di studio, ricerca, consulenza e collaborazione affidati a soggetti esterni all’Amministrazione;

Dato atto che per quanto attiene alla programmazione del fabbisogno di personale, nelle more di approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) triennio 2026/2028, si

rimanda al “Piano dei fabbisogni di personale” come approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 11 in data 17.03.2025 quale Sottosezione 3.3. del PIAO 2025/2027 e da ultimo modificato con deliberazioni n. 34/2025 e n. 46/2025, in quanto conforme alle scelte relative all’attuale macro organizzazione dell’ente ed alle risorse finanziarie relative alla spesa del personale allocate, nel rispetto dei limiti di spesa e della capacità assunzionale dell’ente, nel bilancio di previsione finanziario 2026/2028 in fase di approvazione in data odierna;

Richiamata altresì la Legge di Bilancio 2025, n. 207 del 30.12.2024 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 305 in data 31.12.2024;

Dato atto che, con nota protocollo n. 9431 del 25.11.2025, si è provveduto a dare comunicazione ai Comuni del C.S.S.M. ed al Revisore dei Conti dell’avvenuta adozione da parte del Consiglio di Amministrazione della deliberazione relativa al Piano programma 2026-2028, precisando che la documentazione poteva essere consultata presso la sede del Consorzio e nell’area riservata del sito istituzionale dell’Ente all’indirizzo www.cssm-mondovi.it;

Esaminata la proposta allegata di Piano programma triennale 2026-2028 redatto secondo i principi contabili generali ed applicati di cui al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. e ritenuto di poterlo e proporre all’approvazione definitiva dell’Assemblea Consortile;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica, reso dal Direttore del Consorzio e di regolarità contabile, reso dal Responsabile del Servizio Finanziario, di cui all’art. 49 del Testo Unico degli Enti locali, approvato con D.Lvo 267/00 e s.m.i.;

Acquisito il parere favorevole del Revisore dei Conti;

Con voti favorevoli n. 17 pari a n. 871 quote, contrari n. 0 e astenuti n. 0 su n. 17 presenti e n. 17 votanti espressi in forma palese;

D E L I B E R A

1. di approvare il Piano programma triennale 2026-2028, redatto secondo i principi contabili generali ed applicati di cui al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., facente parte integrante e sostanziale del presente atto, comprensivo del Programma triennale 2026-2028 di acquisti di beni e servizi di importo superiore a € 140.000,00 e del Programma triennale 2026-2028 di affidamento di incarichi di studio, ricerca, consulenza e collaborazione affidati a soggetti esterni all’Amministrazione, allegato “A”;
2. di approvare, in attuazione di quanto disposto dall’art. 6, comma 3 della Convenzione del C.S.S.M., l’aggiornamento delle “Quote di partecipazione” dei Comuni consorziati, calcolate sulla base della popolazione residente al 31.12.2024, come da allegato “B” al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, esecutive a far data dal 01.01.2026;
3. di dare atto che, per le motivazioni in premessa descritte e qui integralmente richiamate, per quanto attiene alla programmazione del fabbisogno di personale, nelle more di approvazione del PIAO triennio 2026-2028, si rimanda al “Piano dei fabbisogni” come approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 11 in data 17.03.2025 quale Sottosezione 3.3. del PIAO 2025/2027 e da ultimo parzialmente modificato con deliberazioni n. 34 in data 09.07.2025 e n. 46 in data 05.11.2025.

- Di dichiarare, con successiva, separata ed unanime votazione palese, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

IL SEGRETARIO
Firmato digitalmente
(Dott. Bruno ARMONE CARUSO)

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente
(Avv. Nicola SCHELLINO)

BAC/VGL/ML/gt (AC -2025-14)